



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36

Oggetto: Riapprovazione del Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate

Data 25/07/2016

L'anno *DUEMILASEDICI* il giorno *VENTICINQUE* del mese di *LUGLIO* alle ore *16,00* nell'Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del **14/07/2016 prot. n. 8757** previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Proceduto all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1) SABELLA Santo	si		8) LO VERDE Antonio	si	
2) FERRUZZA Pietro	si		9) CALDERARO Francesco	si	
3) RIOTTO Giuseppe	si		10) INTRIVICI Anselmo	si	
4) GERACI Sandro		si	11) GIORGI Mario	si	
5) DI PRIMA Tommaso		si	12) CERAMI Giuseppe		si
6) SACCOMANNO Gandolfo	si		13) GIACOMARRA Enza	si	
7) INTRIVICI Ignazio	si				

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza il Dott. Sabella Santo – Presidente del Consiglio .

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Calogera Di Gangi

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, indicato in oggetto .

Il Responsabile del Settore Amministrativo sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto : **“Riapprovazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate”** :

Richiamati:

- i commi 27, 28 e 29 dell'art.3, della legge 24.12.2007 n.244 (legge finanziaria 2008);
- l'art. 14, comma 32 dei D.L.78/2010 (convertito con Legge n.122/2010);
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l'art.19 della Legge Regionale n. 22/2008;

Dato atto che:

- dopo il *“Piano Cottarelli”*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *“processo di razionalizzazione”* che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:
 - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Rilevato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 24/03/2015, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è preso atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2015 ad oggetto : *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. – RINVIO”*, che integralmente si richiama;
- la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19/06/2015, che integralmente si richiama, con cui si è stabilito di non approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta Comunale con l’anzidetta deliberazione n. 29 del 24/03/2015 ;

Dato atto che:

- il piano approvato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 24/03/2015 è comunque stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Ente nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e s.m.i.;

Vista la nota del 1° marzo 2016 prot. n. 4968 con la quale la Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Palermo, ha trasmesso la Deliberazione n. 61-2016-INPR che riporta i *“Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”*;

Rilevato che alla sopradetta nota fanno parte gli allegati:

- *“A”* - Enti che hanno dichiarato di non essere tenuti alla redazione del piano operativo di razionalizzazione;
- *“B”* - Enti che non hanno trasmesso il piano operativo di razionalizzazione;
- *“C”* - Enti con relazione tecnica non inviata o incompleta;
- *“D”* – Enti che hanno prodotto sia il piano che la relazione tecnica;

Dato atto che il Comune di Castellana Sicula rientra nell’allegato *“C”*;

Vista la relazione tecnica allegata alla deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 24/03/2015;

Dato atto, altresì :

- che si è ritenuto di integrare la stessa con le specifiche richieste nella citata Deliberazione n. 61-2016-INPR della Corte dei Conti e di procedere alla riapprovazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 28/04/2016, che integralmente si richiama :
 - si è preso atto dell’integrazione alla relazione tecnica a suo tempo allegata alla deliberazione di G. M. n. 29 del 24/03/2015 ;
 - è stato riapprovato il piano di razionalizzazione delle società partecipate con le modifiche e le integrazioni prospettate dal Sindaco ;
 - si è stabilito di trasmettere la delibera di riapprovazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate alla Corte dei Conti ;
 - si è incaricato il sottoscritto responsabile del Settore Amministrativo di predisporre apposita proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale ;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- di prendere atto dell’integrazione alla relazione tecnica allegata alla presente proposta – All. *“B”*;
- di riapprovare il piano di razionalizzazione delle società partecipate – All. *“A”* con le modifiche e le integrazioni prospettate dal Sindaco che risultano segnate di lettera *“R”*

- di trasmettere copia della presente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e s.m.i.;

Castellana Sicula, li 10/06/2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
(Prov. Di Palermo)

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

17 GIU. 2016

PROG. N. 7502

CATEG. _____ CLASSE _____ FASC. _____

PARERE DEL REVISORE UNICO
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL
CONSIGLIO COMUNALE
"Riapprovazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate."

Il Revisore Unico

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
(Prov. Di Palermo)

Verbale del 16 Giugno 2016

Parere su proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: *"Riapprovazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate"*, ricevuta via pec il 10 giugno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno, il sottoscritto Gennaro Leonardo, Revisore dei Conti di questo Comune:

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo dott. Vincenzo Scelfo del 10 giugno 2016, sottoposta all'attenzione dello scrivente, avente per oggetto *"Riapprovazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate"*;

Visti:

- la nota del 1° marzo 2016 prot. n. 4968 con la quale la Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Palermo, ha trasmesso la Deliberazione n. 61-2016-INPR che riporta i *"Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate"*;
- la delibera di G.M. n. 23 del 28 aprile 2016 avente per oggetto *"Riapprovazione del piano di razionalizzazione delle partecipate"*;
- l'art. 1, commi 611 e seguenti della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- il Tuel n. 267/2000;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- il parere espresso il 10 giugno 2016 dal Responsabile del Settore Amministrativo Dr. Vincenzo Scelfo, sotto il profilo della regolarità tecnica;
- il parere espresso il 10 giugno 2016 dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario Dr.ssa Vincenzina Di Girgenti, sotto il profilo della regolarità contabile;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione: *"Riapprovazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate"*.

Secondo quanto stabilito dalla L.190/2014 e contenuto nella proposta, si invita ad intraprendere per le società partecipate, unitamente con gli altri Comuni soci, iniziative finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione delle governance societarie tale da comportare una significativa riduzione dei costi attualmente sostenuti anche attraverso la trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, che permetterà di sostituire i Consigli di Amministrazione con l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale con il Sindaco Unico.

Castellana Sicula (PA), 16 Giugno 2016

Il Revisore

Leonardo dott. Gennaro





COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO: "Riapprovazione del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate."

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione :

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Li 10/06/2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile .

Li 10/06/2016

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to D.ssa Vincenzina di Girgenti

Entra in aula il consigliere Intrivici Ignazio . Risultano presenti dieci consiglieri comunali e assenti tre (Di Prima , Geraci e Cerami) .

Il Presidente introduce l'argomento .

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Riotto il quale fa un excursus della problematica trattata ricordando che il Consiglio Comunale per ben due volte ha rinviato l'approvazione dell'argomento. Osserva che l' allegato "R" contenente rilievi del Sindaco e approvato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. 23 del 28/04/2016 non aggiunge nulla di rilevante alla relazione redatta dagli uffici e appare ridondante e superfluo .

Il Sindaco osserva che la Giunta Municipale ha riapprovato il piano di razionalizzazione delle società partecipate in seguito a rilievi della Corte dei Conti e che nell'esercizio della propria autonomia ha formulato delle osservazioni , contenute nell'allegato "R", fatte proprie dall'esecutivo, e a suo parere tutt' altro che superflue . Osserva, inoltre, che in ogni caso la competenza esclusiva a deliberare sulla razionalizzazione delle società partecipate compete al Consiglio Comunale che dovrebbe fare una serie riflessione sull'argomento .

Il Sindaco risponde ad alcuni rilievi del consigliere Riotto osservando che l' Amministrazione Comunale non ha mai pensato di recedere dalle società di cui il Comune fa parte , in particolare dal GAL e dalla SO.SVI.MA. , semmai ha criticato certe forme e modalità di governance delle stesse .

Il Presidente chiede notizie al Sindaco in merito ai debiti di altri comuni soci nei confronti dell'AMA.

Il Sindaco riferisce di aver investito della questione il Commissario liquidatore Carmelo Nasello e di non aver ancora ricevuto risposte in proposito e si impegna a farsi parte attiva per giungere ad una soluzione positiva della problematica.

Il Presidente propone di dare mandato al Sindaco per promuovere un'eventuale azione legale nei confronti dell'AMA e dei soci morosi a tutela degli interessi del Comune di Castellana Sicula .

Il Sindaco accoglie la proposta e manifesta la volontà dell'A.C. di promuovere le azioni necessarie nell'interesse del Comune.

Il consigliere Riotto propone di approvare la proposta anzidetta di cui in oggetto stralciando l'allegato "R" in quanto superfluo rispetto al dettato normativo .

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione anzidetta , previo stralcio dell'allegato "R" .

Il Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta di deliberazione, da cui è stato stralciato l'allegato "R" ,
ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata e seduta ,

DELIBERA

- di prendere atto dell'integrazione alla relazione tecnica allegata alla presente proposta – All. "B";
- di riapprovare il piano di razionalizzazione delle società partecipate – All. "A" ;
- di trasmettere copia della presente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e s.m.i..



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Sabella Santo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Ferruzza Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Gangi Calogera

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : 07/08/2016

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 03/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE



E' copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li 25/07/2016

25 AGO 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Di Gangi Calogera

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Introduzione

Con la legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014, è stato imposto un obbligo di riduzione delle partecipate che si inserisce nel più ampio contesto del riordino delle funzioni e dei servizi di competenza dei comuni ai fini del contenimento delle spese secondo lo spirito della spending review.

L'intendimento del legislatore è di obbligare gli enti ad operare un più rigido controllo sulle partecipate in modo da escludere che attraverso tali forme di gestione si superino i vincoli di spesa imposti dalle leggi.

Ciò posto, si rappresenta:

Il comma 612 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso deve essere allegata una specifica relazione tecnica illustrativa delle partecipazioni tenute dal Comune nonché delle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle società e di contenimento della spesa.

Il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di questo Ente è stato approvato nell'anno 2015 con deliberazione di G.M. n. 29 del 24/03/2015.

Il piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Il citato comma 612 dispone che entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa.

Con nota n. 2118 del 26.02.2016, acquisita al protocollo con il n. 2664 dell'1.03.2016, la Corte dei Conti della Regione Sicilia ha trasmesso copia della deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata dalla stessa Sezione Regionale nella Camera di Consiglio del 9.02.2016, con la quale, in relazione ai riscontri operati in sede di esame dei piani di razionalizzazione pervenuti, si definiscono i criteri e le linee cui gli enti devono ispirarsi nella redazione dei suddetti piani richiedendosi nel contempo di revisionare i piani e di operare le corrispondenti rettifiche.

I punti principali su cui si sofferma la Sezione regionale con la citata deliberazione attengono ai seguenti argomenti:

competenza nell'adozione dei piani: la competenza a definire e ad approvare il piano, pur essendo formalmente intestata ai legali rappresentanti, va esercitata nel rispetto delle prerogative consiliari previste dall'art. 32 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i., non suscettibili di abrogazione implicita, in virtù della clausola contenuta nell'art. 1, co. 3, L. 142/90;

ambito soggettivo di riferimento: non soltanto le partecipazioni dirette ma anche quelle indirette; non soltanto le partecipazioni societarie ma anche le società consortili;

valutazione in merito alla coerenza dell'attività societaria rispetto ad alcuni parametri quali: la missione istituzionale dell'ente; l'effettiva produzione di servizi di interesse generale, tenendo conto dei relativi costi/benefici; l'appropriatezza del modulo gestionale; la comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi; la capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

In tale prospettiva, la valutazione dei risultati riveste carattere preminente al fine di verificare l'utilità e la convenienza del mantenimento della partecipazione iniziale e quindi della gestione

esternalizzata dei servizi, che deve tenere conto anche delle risorse impegnate e del contributo pubblico ai risultati d'esercizio conseguiti dall'organismo.

Il comma 611, lett. a) indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

I criteri cui devono ispirarsi le amministrazioni per i fini di razionalizzazione di cui sopra, sono indicati nella relazione allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente Piano di razionalizzazione.

II - LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Castellana Sicula partecipa al capitale delle seguenti società:

1. SOSVIMA SPA con una quota del 6,41 %;

2. ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A in liquidazione con una quota del 8,239 %;

3. AMA RIFIUTO È RISORSA - Società consortile a responsabilità limitata con una quota del 9,42 %;

4. S.R.R. (Società consortile per Azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est) con una quota del 2,045 %;

Prima di procedere ad una disamina dettagliata delle singole partecipazioni, si precisa che, fatta eccezione per la SOSVIMA S.p.A., tutte le altre partecipazioni societarie afferiscono alla erogazione e regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Le società in questione risultano infatti costituite in aderenza a disposizioni di legge che prevedono l'aggregazione delle singole realtà comunali in "ambiti territoriali ottimali" e i servizi da esse resi derivano da obblighi di legge. Per questa ragione si ritiene che le società in questione non siano oggetto della razionalizzazione previste dalla disciplina di cui al presente Piano, quanto meno in vigenza dell'attuale contesto normativo regionale relativo al sistema dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Castellana Sicula ha partecipazioni, non oggetto del presente Piano, come di seguito elencate:

- "Consorzio per lo sviluppo e la legalità" per la gestione in forma associata dei beni confiscati alla mafia";

- Gal ISC Madonie;

- Centro Servizi Territoriali;

- Consorzio Turistico Cefalù Madonie Himera ,

- Pist Madonie;
- ARO – Area Rifiuti Ottimale Alte Madonie .

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. SOSVIMA SPA

La SO.SVI.MA. è una società per azioni costituita nel 1997 e svolge la propria attività dal 01/03/1999. Ha sede legale in Via Risorgimento, 13b – Castellana Sicula

Svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale attraverso una diffusa azione di animazione territoriale ed il ruolo di interlocutore delle imprese presso i soggetti pubblici e privati. Promuove, inoltre, azione di marketing territoriale. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto, la Società prevede di: "realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà siciliana, con particolare riferimento al territorio della Provincia Regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d'area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del sistema endogeno, coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionali e sovraregionali".

In linea con quanto previsto dallo Statuto si impegna per la pianificazione e l'organizzazione delle attività, sia di tipo istituzionali che di livello strategico.

La società è impegnata nella realizzazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione di strumenti di programmazione negoziata e in particolare ad oggi, quelle di seguito riportate:

Coordinamento tecnico PIST;

SUAP Sportello Unico delle Attività produttive;

APQ Sviluppo Locale;

Soggetto Mandatario dell'ATS per la gestione del Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera;

Patto dei Sindaci;

SNAI (Strategie Nazionali Aree Interne).

I componenti del C.D.A. sono sette, mentre i dipendenti sono due; prestano servizio anche un responsabile del SUAP, due collaboratori esterni ed un consulente esterno.

Misura della partecipazione del Comune : 6,41 % .

La spesa di gestione a carico di questo Ente per l'anno 2015 è stata pari ad € 13.415,50 ; anche per l'anno 2016 sarà pari ad € 13.415,50 .

Risultati di bilancio:

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
-€ 50.445,00	-€ 41.860,00	+ € 4.255,00

Spese degli organi : CdA	€ 77.040,00
Collegio Sindacale	€ 21.632,00
Oneri su compensi amm.	€ 16.388,00
Consulenze:	€ 16.388,00
Spese del personale	€ 35.678,00, compresi oneri sociali e TFR
Spese di gestione : Affitto	€ 9.383,00
Telefonia	€ 4.065,00
Spese Suap	€ 65.235,00
Costi fotovoltaico	€ 65.235,00
Altri costi	€ 14.636,00

I dati sui principali fattori di costo sopra esposti sono stati acquisiti direttamente da So.Svi.Ma. spa giusta la nota della stessa trasmessa via pec in data 17/03/2016. Si ritiene necessario che essi siano sottoposti al vaglio dell'Organo di revisione contabile e del Responsabile del Settore Economico-Finanziario. Si suppone che tra i costi dello SUAP siano compresi anche quelli per le collaborazioni utilizzate per il funzionamento dell'Ufficio stesso.

Ai fini della valutazione si applicano i seguenti criteri:

Criterio della non essenzialità: la società svolge servizi da ritenere essenziali con riferimento alle azioni di livello comprensoriale, come sopra rappresentato; l'Ufficio SUAP di livello comprensoriale facilita i rapporti con le imprese e produce uno snellimento procedurale con riguardo all'esame delle pratiche e all'acquisizione dei pareri dei diversi enti e organi coinvolti.

Non sussistono altre società che svolgano analoga attività.

Anche con riguardo alla coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, la *mission* della società si presenta appropriata e funzionale. La formula di gestione prescelta non appare sostituibile con altra tipologia di gestione esterna. Semmai si potrebbe pensare all'internalizzazione del servizio in ambito comprensoriale, atteso che interessa diversi comuni, attraverso la gestione di un Ufficio comune. In questa ipotesi però, i privati non potrebbero partecipare come è invece in atto attraverso la formula societaria. L'entità della spesa a carico di questo Ente risulta piuttosto esigua se si considerano i servizi offerti.

Criterio di bilanciamento tra componenti degli organi e numero di personale: risulta che il numero dei componenti l'organo di amministrazione è superiore rispetto a quello dei dipendenti. Quindi, per tale ragione la società andrebbe soppressa. Va però evidenziato che pur essendo indicato un numero di dipendenti pari a due unità, deve tenersi conto che prestano servizio presso So.Svi.Ma. anche n. 1 responsabile del SUAP, n. 2 collaboratori esterni, n. 1 consulente esterno. Pertanto, non si riscontra un eccessivo scostamento tra numero di componenti l'organo di amministrazione e numero di personale impiegato.

A tal proposito potrebbe pensarsi ad un'aggregazione di società secondo uno dei criteri sopra espressi in modo da incrementare il numero dei dipendenti, ma va al riguardo considerato che le decisioni devono essere assunte in ambito comprensoriale e in sede assembleare.

Criterio dell'analogia: non risulta che vi siano altre società che svolgano attività analoghe a quelle svolte da So.Svi.Ma., pertanto non sussistono, sotto tale profilo, motivi che giustificano la soppressione della società partecipata.

Criterio di economicità: esso impone il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Si ritiene doversi intervenire su quest'ultimo ambito.

Misure di razionalizzazione:

Tenuto conto delle funzioni che svolge e per i progetti in itinere, la società è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e, pertanto, da mantenersi.

Si devono intraprendere, di concerto con tutti gli enti soci, iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. Occorre monitorare le perdite di esercizio atteso che i bilanci 2012 e 2013 si sono chiusi in perdita.

Si devono ridurre le spese per i componenti dell'organo di amministrazione e, in prospettiva futura, entro giugno 2016, operare l'accorpamento con altra società ove vi sia analogo intendimento da parte degli altri soci.

Di tanto si darà conto all'Assemblea dei soci, da parte dell'Amministrazione Comunale, per proporre le misure di competenza dell'intero ambito territoriale interessato.

2.AMA ALTE MADONIE AMBIENTE SPA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Castellana Sicula, Via Leone XIII 32 cap. 90020

Indirizzo PEC: altemadonieambiente@pec.it

Codice fiscale: 05161250823

Numero REA: PA - 238774

Data Iscrizione: 04/02/2003

Data atto di costituzione: 20/12/2002

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Misura della partecipazione del Comune : 8,239 %.

La spesa a carico di questo Ente è stata per l'anno 2015 pari ad € 477.141,00 ; si presume che anche per l'anno 2016 sarà di pari importo .

Risultati di bilancio:

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
€ 781,00	€ 17.885,00	€ 29.476,00

Misure di razionalizzazione:

La società è in liquidazione e cesserà a seguito del venir meno della gestione commissariale. Tale cessazione consente di rispettare la previsione di legge di cui all'art.1, comma 611, lett. c), della 190/2014, che impone di eliminare le società che svolgono attività analoghe.

Si tratta comunque di una società che svolge un servizio essenziale non suscettibile di interventi discrezionali.

3.AMA - RIFIUTO È RISORSA

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata.

Sede legale: Castellana Sicula, Via Leone XIII 32 cap. 90020

Indirizzo PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it

Codice fiscale: 06339050822

Numero REA: PA – 314696

Data Iscrizione: 13/08/2014

Data atto di costituzione:01/08/2014

Misura della partecipazione del Comune : 9,42 % (€ 942,00 capitale sociale versato) .

Si tratta di una società in house di nuova costituzione (datata 1.08.2014), che dovrà subentrare ad Alte Madonie Ambiente spa per la gestione del ciclo dei rifiuti ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.. La società sta per acquisire il ramo di azienda “rifiuti” dalla società Alte Madonie Ambiente spa.

La società ha approvato il bilancio dell’anno 2014.

Misure di razionalizzazione:

Questa società, a totale partecipazione pubblica, ha come oggetto sociale la gestione diretta di pubblici servizi municipali in materia di rifiuti. I servizi resi derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati ed espletati dal singolo Comune.

Si tratta comunque di una società che svolge un servizio essenziale non suscettibile di interventi discrezionali.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione in quanto trattasi di società in house che dovrà gestire la quasi totalità del ciclo dei rifiuti a seguito dello scioglimento della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Le valutazioni relative alla gestione in house del servizio sono contenute nel Piano di intervento per la riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato con DDG n. 2296 del 11/12/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, successivamente integrato a seguito dell’adesione di altri due comuni.

4. S.R.R. SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino 100/D cap. 90018

Indirizzo PEC: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

Codice fiscale – P.IVA : 06258150827

Numero REA: PA – 309030

Data Iscrizione: 15/11/2013

Data atto di costituzione: 21/11/2013

Misura della partecipazione del Comune: 2,045 %. (€ 2.454,10) .

Misure di razionalizzazione:

Questa società a totale partecipazione pubblica ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti.

Per le funzioni svolte, non rientra nel perimetro delle società sopprimibili in quanto a partecipazione obbligatoria per legge.

Si tratta comunque di una società che svolge un servizio essenziale non suscettibile di interventi discrezionali. Pertanto sarà necessariamente mantenuta.

Castellana Sicula, 18/03/2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to Dr. Vincenzo Scelfo

a di
non

enti

ouse
Alte

per
013
rato

CIA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Relazione Tecnica

Introduzione

Con la legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014, è stato imposto un obbligo di riduzione delle partecipate che si inserisce nel più ampio contesto del riordino delle funzioni e dei servizi di competenza dei comuni ai fini del contenimento delle spese secondo lo spirito della spending review.

L'intendimento del legislatore è di obbligare gli enti ad operare un più rigido controllo sulle partecipate in modo da escludere che attraverso tali forme di gestione si superino i vincoli di spesa imposti dalle leggi.

Ciò posto, si rappresenta:

Il comma 612 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso deve essere allegata una specifica relazione tecnica illustrativa delle partecipazioni tenute dal Comune nonché delle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle società e di contenimento della spesa.

Il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di questo Ente è stato approvato nell'anno 2015 con deliberazione di G.M. n. 29 del 24/03/2015.

Il piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Il citato comma 612 dispone che entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa.

Con nota n. 2118 del 26.02.2016, acquisita al protocollo con il 2664 dell'1.03.2016, la Corte dei Conti della Regione Sicilia ha trasmesso copia della deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata dalla stessa Sezione Regionale nella Camera di Consiglio del 9.02.2016, con la quale, in relazione ai riscontri operati in sede di esame dei piani di razionalizzazione pervenuti, si definiscono i criteri e le linee cui gli enti devono ispirarsi nella redazione dei suddetti piani richiedendosi nel contempo di revisionare i piani e di operare le corrispondenti rettifiche.

I punti principali su cui si sofferma la Sezione regionale con la citata deliberazione attengono ai seguenti argomenti:

competenza nell'adozione dei piani: la competenza a definire e ad approvare il piano, pur essendo formalmente intestata ai legali rappresentanti, va esercitata nel rispetto delle prerogative consiliari previste dall'art. 32 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i., non suscettibili di abrogazione implicita, in virtù della clausola contenuta nell'art. 1, co. 3, L. 142/90;

ambito soggettivo di riferimento: non soltanto le partecipazioni dirette ma anche quelle indirette; non soltanto le partecipazioni societarie ma anche le società consortili;

valutazione in merito alla coerenza dell'attività societaria rispetto ad alcuni parametri quali: la missione istituzionale dell'ente; l'effettiva produzione di servizi di interesse generale, tenendo conto dei relativi costi/benefici; l'appropriatezza del modulo gestionale; la comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi; la capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

In tale prospettiva, la valutazione dei risultati riveste carattere preminente al fine di verificare l'utilità e la convenienza del mantenimento della partecipazione iniziale e quindi della gestione externalizzata dei servizi, che deve tenere conto anche delle risorse impegnate e del contributo pubblico ai risultati d'esercizio conseguiti dall'organismo.

Il comma 611, lett. a) indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- I criteri cui devono ispirarsi le amministrazioni per i fini di razionalizzazione di cui sopra, sono dunque i seguenti:

criterio della non essenzialità, in base al quale vanno eliminate le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento dei propri fini pubblici, con il connesso obbligo di dismissione, espressione del principio di "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali, giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, che risulta ora esteso a tutte quelle società che, pur essendo coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono, invece, indispensabili al perseguimento dei fini propri e tipici dello stesso;

criterio di bilanciamento tra componenti degli organi e numero di personale: è previsto l'obbligo di soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (la norma prevede la possibilità di conseguire forme di gestione economica, sempre che la partecipazione risulti "indispensabile", solamente attraverso l'aggregazione di società con conseguente incremento del numero dei dipendenti, oppure attraverso la riduzione del numero degli amministratori);

criterio di valutazione dell'analogia: esso prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o simili a quelle svolte da altre società partecipate (oppure da enti pubblici strumentali), anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

criterio dell'aggregazione: esso contempla l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica negli ambiti non definiti dal legislatore regionale;

criterio di economicità: esso impone il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; dovranno necessariamente dismettersi le partecipazioni negli enti societari che siano strutturalmente in perdita, in coerenza con le precedenti disposizioni introdotte dall'art. 6, co. 19, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 2010.

Il Piano di razionalizzazione pertanto dovrà contenere la valutazione circa:

la necessità di una partecipazione societaria finalizzata all'indispensabile fruizione dei servizi erogati dal soggetto societario, con la connessa eliminazione delle società che non appaiono coerenti col requisito dell'indispensabilità; vanno dunque effettuate approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria come sopra rappresentato; va data attenzione al principio di economicità con la conseguente dismissione delle società in perdita strutturale (deve essere almeno garantita l'integrale copertura dei costi con i ricavi e ciò non può essere eluso attraverso trasferimenti straordinari di risorse da parte dei soci, mirati ad evitare preventivamente l'emersione di perdite di esercizio per il terzo anno consecutivo, surrettiziamente prevenendo in tal modo l'insorgenza dei presupposti del divieto stesso); una valutazione sotto il profilo

dell'esternalizzazione rispetto ad altre differenti scelte organizzative (internalizzazione, strumenti negoziali.); deve darsi conto nella relazione tecnica della sussistenza di società in cui il numero di dipendenti risulta inferiore a quello dei componenti l'organo di amministrazione individuando le connesse misure di razionalizzazione (aggregazione di società con conseguente incremento del numero dei dipendenti; riduzione del numero degli amministratori); una valutazione sulla sussistenza di società che svolgono attività analoghe e prevedere l'eliminazione dei doppioni (ciò comporta che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica forniscano il quadro completo di tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico anche con riferimento all'attività svolta da consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali, con esauriente esposizione dell'oggetto sociale risultante dal relativo Statuto o dall'atto negoziale di affidamento); il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; dovranno necessariamente dismettersi le partecipazioni negli enti societari che siano strutturalmente in perdita, in coerenza con le precedenti disposizioni introdotte dall'art. 6, co. 19, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 2010 (il piano dovrà contenere la dettagliata esposizione e quantificazione dei costi di funzionamento, distinti per tipologia, l'analitica prospettazione dei possibili scenari in relazione alle soluzioni adottabili); la calendarizzazione delle modalità operative per l'attuazione degli interventi, distinti per tipologia, con contestuale previsione dei tempi e dei presumibili effetti economici; l'analisi dei costi di gestione e dei rendimenti.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Castellana Sicula partecipa al capitale delle seguenti società:

1. SOSVIMA SPA con una quota del 6,41% ;
2. ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A in liquidazione con una quota del 8,239 %;
3. AMA RIFIUTO È RISORSA - Società consortile a responsabilità limitata con una quota del 9,42 % ;
4. S.R.R. (Società consortile per Azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est) con una quota del 2,045 %;

Prima di procedere ad una disamina dettagliata delle singole partecipazioni, si precisa che, fatta eccezione per la SOSVIMA S.p.A., tutte le altre partecipazioni societarie afferiscono alla erogazione e regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Le società in questione risultano infatti costituite in aderenza a disposizioni di legge che prevedono l'aggregazione delle singole realtà comunali in "ambiti territoriali ottimali" e i servizi da esse resi derivano da obblighi di legge. Per questa ragione si ritiene che le società in questione non siano oggetto della razionalizzazione previste dalla disciplina di cui al presente Piano, quanto meno in vigore dell'attuale contesto normativo regionale relativo al sistema dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Castellana Sicula ha partecipazioni, non oggetto del presente Piano, come di seguito elencate:

- "Consorzio per lo sviluppo e la legalità" per la gestione in forma associata dei beni confiscati alla mafia";
- Gal ISC Madonie;
- Centro Servizi Territoriali;
- Consorzio Turistico Cefalù Madonie Himera ,
- Pist Madonie;
- ARO – Area Rifiuti Ottimale Alte Madonie

In dettaglio:

1. SOSVIMA SPA

La SO.SVI.MA. è una società per azioni costituita nel 1997 e svolge la propria attività dal 01/03/1999. Ha sede legale in Via Risorgimento, 13b – Castellana Sicula

Svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale attraverso una diffusa azione di animazione territoriale ed il ruolo di interlocutore delle imprese presso i soggetti pubblici e privati. Promuove, inoltre, azione di marketing territoriale. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto, la Società prevede di: "realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà siciliana, con particolare riferimento al territorio della Provincia Regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d'area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del sistema endogeno, coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionali e sovraregionali".

In linea con quanto previsto dallo Statuto si impegna per la pianificazione e l'organizzazione delle attività, sia di tipo istituzionali che di livello strategico.

La società è impegnata nella realizzazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione di strumenti di programmazione negoziata e in particolare ad oggi, quelle di seguito riportate:

Coordinamento tecnico PIST;

SUAP Sportello Unico delle Attività produttive;

APQ Sviluppo Locale;

Soggetto Mandatario dell'ATS per la gestione del Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera,

Patto dei Sindaci,

SNAI (Strategie Nazionali Aree Interne).

I componenti del C.D.A. sono sette, mentre i dipendenti sono due; prestano servizio anche un responsabile del SUAP, due collaboratori esterni ed un consulente esterno.

Misura della partecipazione del Comune : 6,41% .

La spesa di gestione a carico di questo Ente per l'anno 2015 è stata pari ad € 13.415,50 ; anche per l'anno 2016 sarà pari ad € 13.415,50 .

Risultati di bilancio:

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
- € 50.445,00	- € 41.860,00	+ € 4.255,00

Spese degli organi : CdA € 77.040,00

Collegio Sindacale € 21.632,00

Oneri su compensi amm. € 16.388,00

Consulenze: € 16.388,00

Spese del personale € 35.678,00, compresi oneri sociali e TFR

Spese di gestione : Affitto € 9.383,00

Telefonia € 4.065,00

Spese Suap € 65.235,00

Costi fotovoltaico € 65.235,00

Altri costi € 14.636,00

I dati sui principali fattori di costo sopra esposti sono stati acquisiti direttamente da So.Svi.Ma. spa giusta la nota della stessa trasmessa via pec in data 17/03/2016. Si ritiene necessario che essi siano sottoposti al vaglio dell'Organo di revisione contabile e del Responsabile del Settore Economico-Finanziario. Si suppone che tra i costi dello SUAP siano compresi anche quelli per le collaborazioni utilizzate per il funzionamento dell'Ufficio stesso.

Ai fini della valutazione si applicano i seguenti criteri:

Criterio della non essenzialità: la società svolge servizi da ritenere essenziali con riferimento alle azioni di livello comprensoriale, come sopra rappresentato; l'Ufficio SUAP di livello comprensoriale facilita i rapporti con le imprese e produce uno snellimento procedurale con riguardo all'esame delle pratiche e all'acquisizione dei pareri dei diversi enti e organi coinvolti.

Non sussistono altre società che svolgano analoga attività.

Anche con riguardo alla coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, la *mission* della società si presenta appropriata e funzionale. La formula di gestione prescelta non appare sostituibile con altra tipologia di gestione esterna. Semmai si potrebbe pensare all'internalizzazione del servizio in ambito comprensoriale, atteso che interessa diversi comuni, attraverso la gestione di un Ufficio comune. In questa ipotesi però, i privati non potrebbero partecipare come è invece in atto attraverso la formula societaria. L'entità della spesa a carico di questo Ente risulta piuttosto esigua se si considerano i servizi offerti.

Criterio di bilanciamento tra componenti degli organi e numero di personale: risulta che il numero dei componenti l'organo di amministrazione è superiore rispetto a quello dei dipendenti. Quindi, per tale ragione la società andrebbe soppressa. Va però evidenziato che pur essendo indicato un numero di dipendenti pari a due unità, deve tenersi conto che prestano servizio presso So.Svi.Ma. anche n. 1 responsabile del SUAP, n. 2 collaboratori esterni, n. 1 consulente esterno. Pertanto, non si riscontra un eccessivo scostamento tra numero di componenti l'organo di amministrazione e numero di personale impiegato.

A tal proposito potrebbe pensarsi ad un'aggregazione di società secondo uno dei criteri sopra espressi in modo da incrementare il numero dei dipendenti, ma va al riguardo considerato che le decisioni devono essere assunte in ambito comprensoriale e in sede assembleare.

Criterio dell'analogia: non risulta che vi siano altre società che svolgano attività analoghe a quelle svolte da So.Svi.Ma., pertanto non sussistono, sotto tale profilo, motivi che giustificano la soppressione della società partecipata.

Criterio di economicità: esso impone il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Si ritiene doverosi intervenire su quest'ultimo ambito.

Misure di razionalizzazione:

Tenuto conto delle funzioni che svolge e per i progetti in itinere, la società è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e, pertanto, da mantenersi.

Si devono intraprendere, di concerto con tutti gli enti soci, iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. Occorre monitorare le perdite di esercizio atteso che i bilanci 2012 e 2013 si sono chiusi in perdita.

Si devono ridurre le spese per i componenti dell'organo di amministrazione e, in prospettiva futura, entro giugno 2016, operare l'accorpamento con altra società ove vi sia analogo intendimento da parte degli altri soci.

Di tanto si darà conto all'Assemblea dei soci, da parte dell'Amministrazione Comunale, per proporre le misure di competenza dell'intero ambito territoriale interessato.

2.AMA ALTE MADONIE AMBIENTE SPA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Castellana Sicula, Via Leone XIII 32 cap. 90020

Indirizzo PEC: altemadonieambiente@pec.it

Codice fiscale: 05161250823

Numero REA: PA – 238774

Data Iscrizione: 04/02/2003

Data atto di costituzione: 20/12/2002

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Misura della partecipazione del Comune : 8,239 % .

La spesa a carico di questo Ente è stata per l'anno 2015 pari ad € 477.141,00 ; si presume che anche per l'anno 2016 sarà di pari importo .

Risultati di bilancio:

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
€ 781,00	€ 17.885,00	€ 29.476,00

Misure di razionalizzazione:

La società è in liquidazione e cesserà a seguito del venir meno della gestione commissariale. Tale cessazione consente di rispettare la previsione di legge di cui all'art.1, comma 611, lett. c), della 190/2014, che impone di eliminare le società che svolgono attività analoghe.

Si tratta comunque di una società che svolge un servizio essenziale non suscettibile di interventi discrezionali.

3.AMA - RIFIUTO È RISORSA

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata.

Sede legale: Castellana Sicula, Via Leone XIII 32 cap. 90020

Indirizzo PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it

Codice fiscale: 06339050822

Numero REA: PA – 314696

Data Iscrizione: 13/08/2014

Data atto di costituzione: 01/08/2014

Misura della partecipazione del Comune : 9,42 % (€ 942,00 capitale sociale versato) .

Si tratta di una società in house di nuova costituzione (datata 1.08.2014), che dovrà subentrare ad Alte Madonie Ambiente spa per la gestione del ciclo dei rifiuti ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i..
La società sta per acquisire il ramo di azienda “rifiuti” dalla società Alte Madonie Ambiente spa.

La società ha approvato il bilancio dell'anno 2014.

Misure di razionalizzazione:

Questa società, a totale partecipazione pubblica, ha come oggetto sociale la gestione diretta di pubblici servizi municipali in materia di rifiuti. I servizi resi derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati ed espletati dal singolo Comune.

Si tratta comunque di una società che svolge un servizio essenziale non suscettibile di interventi discrezionali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in quanto trattasi di società in house che dovrà gestire la quasi totalità del ciclo dei rifiuti a seguito dello scioglimento della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Le valutazioni relative alla gestione in house del servizio sono contenute nel Piano di intervento per la riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato con DDG n. 2296 del 11/12/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, successivamente integrato a seguito dell'adesione di altri due comuni.

4. S.R.R. SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino 100/D cap. 90018

Indirizzo PEC: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

Codice fiscale – P.IVA : 06258150827

Numero REA: PA – 309030

Data Iscrizione: 15/11/2013

Data atto di costituzione: 21/11/2013

Stato attività' impresa: inattiva

Misura della partecipazione del Comune: 2,045 % (€ 2.454,00) .

Misure di razionalizzazione:

Questa società a totale partecipazione pubblica ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale,

affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti.

Per le funzioni svolte, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge.

Si tratta comunque di una società che svolge un servizio essenziale non suscettibile di interventi discrezionali.

Castellana Sicula, li 18/03/2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to Dr. Vincenzo Scelfo

ad
i..

a di
non

zenti

ouse
Alte

o per
2013
grato

CIA

zioni
riale,



**Atti e ringraziamenti COMUNE DI CASTELLANA
SICULA**
PROVINCIA DI PALERMO
UFFICIO DEL SINDACO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 tel.: 0921558208 Fax 0921558218
pec: protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it e-mail: sindaco@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

Proposta di Deliberazione: Piano di razionalizzazione della partecipate

Il Sindaco, preso atto di quanto riportato nella presente proposta di deliberazione che viene sottoposta all'esame e all'approvazione della Giunta da parte dell'ufficio competente, e tenuto conto della nota della Corte dei Conti-Sezione di controllo per la Regione Siciliana- assunta al protocollo dell'Ente il 1° marzo 2016 al num.2664, sottopone ai componenti della Giunta le considerazioni/rilevi che di seguito si riportano:

La società Sosvima SpA oggi svolge servizi che possono ritenersi non più essenziali sia con riferimento al nostro Ente, che con riferimento alle azioni di livello comprensoriale.

Infatti l'Ufficio SUAP, di livello comprensoriale, si sarebbe potuto attuare direttamente mediante il personale in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale (dotato della specifiche professionalità) o comunque mediante aggregazione di Comuni allo scopo costituita in Ufficio unico.

Si ritiene oggi, a seguito della grave crisi economico-finanziaria in cui si ritrova il nostro Comune, che compiti e funzioni in capo al SUAP, possono e devono essere internalizzati dall'Ente.

(Per inciso le pratiche esitate dal SUAP dalla data di costituzione ad oggi sono undici)

La società Sosvima SpA ha numero di dipendenti pari a due, mentre il CdA è composto da sette componenti e quindi la Società non rispettando il dettato normativo dovrebbe essere sciolta o in alternativa si deve procedere in brevissimo tempo a ridurre i componenti del CdA a tre.

Va evidenziato altresì che la società ha chiuso i "consuntivi" 2012 e 2013 in negativo, mentre il consuntivo 2014 è stato chiuso in positivo, grazie alla dilazione temporale di un mutuo, secondo una procedura che non ortodossa, così come evidenziato dal sottoscritto, con il suo voto contrario all'approvazione del Conto consuntivo anno 2014.


Non si può non rilevare l'eccessivo costo degli organi societari e in particolare degli emolumenti corrisposti al Presidente del CdA, nonostante in sede di Assemblea dei soci sia stata avanzata la proposta di effettuare una significativa riduzione degli emolumenti corrisposti sia ai componenti del Collegio sindacale, ma soprattutto al Presidente della Società.

Tenuto conto dei servizi che attualmente vengono offerti a questo Ente dalla Sosvima (prevalentemente comunicazioni e avvisi inerenti bandi riportati nella Gurs e nella Guri) la somma annua corrisposta dal Comune alla società, anche se in valore assoluto può apparire esigua, in realtà è considerevole.
E' giusto pertanto evidenziare che con riguardo alla coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, la missione dello stesso si potrebbe svolgere non necessariamente attraverso tale formula societaria.

Richiamando il criterio di economicità, esso impone da subito il contenimento dei costi di funzionamento della società, anche mediante la riorganizzazione degli organi

amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle remunerazioni corrisposte agli organi societari.

Il Sindaco invita pertanto i componenti la Giunta a fare proprie le superiori considerazioni e a determinarsi di conseguenza.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Puro', is written in a cursive style on the right side of the page.